



COMUNE DI CATIGNANO

Provincia di Pescara

Piazza Marconi, 2
C.A.P. 65011
C. F. 80001570680
TEL. 085/841403
P. IVA 00221020688
FAX 085/841623

COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE PER USO AMMINISTRATIVO E D'UFFICIO DELLA ORDINANZA N. 40 DEL 14-07-2026

,li 14-07-2026

Registro Generale n. 40

ORDINANZA DEL SETTORE ORDINANZA DEL SINDACO

N. 40 DEL 14-07-2026

Oggetto: Istituzione del Divieto di sosta su entrambi i lati della carreggiata di Via Belvedere in prossimità dell'Oleificio Di Giampaolo a Via Alcide de Gasperi n. 3 per lavori di posa cavi fibra ottica.

L'anno duemilaventisei addì quattordici del mese di luglio, il Sindaco **LATTANZIO FRANCESCO**

ORDINA

PREMESSO che, i Comuni, ai sensi degli artt. 6 e 7 del Decreto Legislativo 30.04.1992, n. 285, hanno la facoltà di regolamento, con apposta ordinanza, la circolazione dei veicoli nel territorio comunale, stabilendo obblighi, divieti e limitazioni sia a carattere temporaneo che permanente per tutti i veicoli o per determinate categorie;

VISTA la determinazione n.91 del 14.07.2026 del Settore Servizi Tecnico Manutentivo con la quale si autorizza la posa e l'installazione di infrastrutture FTTH;

VISTA la richiesta prot. n. 3595 del 13.07.2026 presentata dalla ditta SPECIAL SERVICE NBDM SRL esecutrice dei lavori di posa di cavi per la rete in fibra ottica per conto di Fibercop;

RITENUTO necessario, per motivi di pubblica incolumità e per consentire il regolare svolgimento dei lavori, istituire il divieto di sosta su entrambi i lati della carreggiata con rimozione forzata nel tratto interessato;

VISTI gli artt 5,6, e 7 del D.lgs. 30/04/1992 n. 285 “ Nuovo Codice della strada” e relativo regolamento di Esecuzione;

VISTO il D.lgs. n. 267/2000;

ORDINA

1. Per le motivazioni indicate in premessa, è istituito il divieto temporaneo di sosta, con rimozione coatta dei veicoli, su entrambi i lati della carreggiata, nel tratto compreso tra lo stabile dell'Oleificio Di Giampaolo, in Via Belvedere, e il civico n. 3 di Via Alcide De Gasperi, dalle ore 06:00 alle ore 17:00 dei giorni 16-17-18 luglio 2026.
2. La presente disposizione acquista efficacia esclusivamente a seguito della regolare apposizione della prescritta segnaletica stradale almeno quarantotto ore prima dell'inizio del divieto.
3. La ditta SPECIAL SERVICE NBDM S.r.l., esecutrice dei lavori per conto di FiberCop, è incaricata, a propria cura e spese, dell'apposizione, manutenzione e successiva rimozione della segnaletica temporanea, da collocare su entrambi i lati della carreggiata, all'inizio e alla fine del tratto interessato e da ripetere dopo ogni intersezione, completa dei pannelli indicanti giorni, orari, estensione del divieto e rimozione coatta.
4. La ditta dovrà trasmettere all'Ufficio tecnico comunale, prima dell'inizio dell'efficacia del divieto, idonea documentazione fotografica attestante la data, l'ora e la corretta posizione della segnaletica installata. In mancanza, il divieto e la relativa rimozione non potranno essere applicati.
5. La ditta esecutrice è responsabile della costante efficienza e visibilità della segnaletica e dell'adozione di tutte le misure necessarie alla sicurezza del cantiere, dei lavoratori, dei pedoni e degli utenti della strada. Dovrà essere comunque assicurato, compatibilmente con lo svolgimento dei lavori, l'accesso alle abitazioni, alle attività presenti e ai mezzi di soccorso e di emergenza.
6. La circolazione veicolare dovrà essere mantenuta in condizioni di sicurezza. Qualora l'occupazione della carreggiata renda necessaria l'istituzione del senso unico alternato, la sospensione della circolazione o ulteriori limitazioni, la ditta dovrà darne preventiva comunicazione al Comune affinché siano adottati i necessari provvedimenti integrativi.
7. Al termine giornaliero dei lavori, e comunque non appena cessate le esigenze che hanno determinato il presente provvedimento, la ditta dovrà rimuovere o oscurare la segnaletica

temporanea non più necessaria e ripristinare le ordinarie condizioni di transitabilità e sicurezza della strada.

8. Gli organi di polizia stradale competenti sono incaricati della vigilanza sull'osservanza della presente ordinanza e dell'applicazione delle sanzioni previste dal vigente Codice della strada. L'Ufficio tecnico comunale è incaricato della verifica della regolare esecuzione delle prescrizioni relative al cantiere e alla segnaletica.

9. La presente ordinanza è pubblicata all'Albo pretorio informatico del Comune ed è trasmessa alla ditta esecutrice e agli organi competenti per la vigilanza.

10. Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale per l'Abruzzo – Sezione staccata di Pescara, entro sessanta giorni decorrenti dalla pubblicazione o dalla piena conoscenza dell'atto, secondo le disposizioni del D.Lgs. 2 luglio 2010, n. 104.

11. Per le violazioni delle disposizioni contenute nella presente ordinanza trovano applicazione le sanzioni previste dal D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285.

Letto e sottoscritto a norma di legge.

IL SINDACO
F.to LATTANZIO FRANCESCO

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

Della suesesa ordinanza viene iniziata oggi la pubblicazione all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi dal *14.07.2026* al *29.07.2026*

Li *14.07.2026*

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to ROSSELLA MONACO

Copia conforme all'originale.

Li *14.07.2026*



IL SINDACO
LATTANZIO FRANCESCO